

# COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Provincia di Ravenna

Id.

Fascicolo n. /

## AREA AFFARI GENERALI

---

### **D E T E R M I N A Z I O N E N. 186 del 25/10/2022**

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

---

**OGGETTO: RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO SENTENZA N. 134/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA - SEZIONE LAVORO CIVILE - SETTORE LAVORO, NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. R.G. 337/2021 PROMOSSA DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA. INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZB33827F3B**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 21 del 13/11/2019 sono state attribuite ad interim alla sottoscritta, Dott.ssa Maria Cristina Leone, Segretario Generale della Segreteria Convenzionata Massa Lombarda-Bagnara di Romagna, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 per la direzione dell'Unità Organizzativa denominata "Area Affari Generali" del Comune di Massa Lombarda;

Dato atto che:

- in data 22/06/2021 è stato notificato al Comune di Massa Lombarda il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato da un dipendente del Comune di Massa Lombarda, meglio identificato agli atti, innanzi al Tribunale Ordinario di Ravenna – Sezione Lavoro (procedimento iscritto al N. R.G. 337/2021) avverso il provvedimento disciplinare comunicato in data 14/10/2020 (prot. comunale n. 9223 del 14/10/2020) dal Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e consistente nell'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa con preavviso;
- con deliberazione n. 62 del 10 agosto 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio nel procedimento iscritto al N. R.G. 337/2021 e promosso dal dipendente del Comune di Massa Lombarda avanti al Tribunale Ordinario di Ravenna – Sezione Lavoro, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, ritenendo infondata l'impugnazione del provvedimento disciplinare irrogato dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Unione;
- con determinazione n. 159 del 31/08/2022 il Responsabile dell'Area Affari Generali procedeva ad affidare al Prof. Avv. Carlo Zoli, con Studio Legale in Faenza, il servizio di patrocinio e difesa legale dell'Ente (CIG Z5C32BF795), conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, per resistere in sede giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario di Ravenna – Sezione Lavoro nel procedimento iscritto al N. R.G. 337/2021, innanzi richiamato;

Atteso che con sentenza n. 134 del 12/07/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Ravenna - Sezione Lavoro CIVILE – Settore Lavoro, ad esito del procedimento iscritto al N. R.G. 337/2021, notificata all'Ente in data 28/09/2022 è stato disposto l'annullamento del licenziamento quale sanzione disciplinare oggetto di causa nonché la condanna dell'Amministrazione Comunale di Massa Lombarda al rimborso al ricorrente delle spese di lite;

Considerati:

- il parere reso dal Prof. Avv. Carlo Zoli in data 7/10/2022, acquisito al prot. n. 8722 del 07/10/2022 e conservato agli atti del fascicolo, in ordine alle motivazioni riportate nella predetta sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna - Sezione Lavoro CIVILE – Settore lavoro n. 134/2022 e alle ragioni di opportunità ai fini dell'impugnazione della stessa;
- la relazione del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione, acquisita al prot. n. 8829 dell'11/10/2022 e conservata agli atti del fascicolo, nella quale si evidenzia la necessità di procedere all'impugnazione della sentenza di cui sopra e di chiedere il riesame del procedimento giudiziale di primo grado, proponendo ricorso avanti alla Corte d'Appello per difendere e tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente;

Richiamata, in parte narrativa e in parte motiva, la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è disposto di proporre l'impugnazione, mediante appello innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, della precitata sentenza n. 134/2022 del Tribunale Ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro Civile - Settore Lavoro, al fine del riesame del procedimento giudiziale di primo grado (con la quale è stata, altresì, assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 687/1/2022);

Rilevato che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 122/2022 è stato, altresì, disposto quanto segue:

- di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività di consulenza e assistenza legale nella causa da promuovere nei confronti del dipendente del Comune di Massa Lombarda mediante ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, Sezione lavoro, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna – Sezione Lavoro n. 134 del 12/07/2022, conferendo al medesimo ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;
- che le spese legali inerenti al ricorso in questione vengono equamente ripartite al 50% tra il Comune di Massa Lombarda e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tenuto conto che il provvedimento disciplinare di licenziamento per giusta causa di cui alla nota prot. Ris. n. 54593 del 14/10/2020, innanzi richiamato, nei confronti del dipendente del Comune di Massa Lombarda è stato adottato dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- che il Comune di Massa Lombarda si fa carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Atteso che:

- il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha un'innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- l'art. 17 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 esclude espressamente dall'ambito di applicazione del Codice la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- le Linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, approvate con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 1 dell'11/01/2018 e da ultimo revisionate con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020, prevedono all'art. 2, comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:
  - “a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
  - d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”*

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2, comma 2, lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- il ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna avverso la sentenza n. 134/2022 del Tribunale Ordinario di Ravenna – Sezione lavoro civile - Settore Lavoro, rende necessario e indifferibile l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia di contenzioso del lavoro pubblico e, nello specifico, in materia di contenzioso disciplinare;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto, inoltre, che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum vitae è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, che in riferimento alla congruità del preventivo di spesa sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e, in*

*ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";*

Dato atto che:

- considerata la necessaria fiduciarità dell'incarico di cui trattasi, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica al Prof. Avv. Carlo Zoli del Foro di Ravenna, del quale è stato preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, in ragione altresì della rilevante esperienza professionale maturata nella materia di diritto del lavoro pubblico e della consequenzialità tra incarichi nei diversi casi di giudizio;
- è pervenuta l'offerta del professionista interpellato, acquisita agli atti al numero di prot. 9067 del 17/10/2022 corredata della documentazione richiesta;

Esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato, sulla base dell'esame svolto, che:

- il curriculum vitae del professionista legale comprova, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione nonché l'esperienza specialistica in materia di contenzioso del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla materia del contenzioso disciplinare;
- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Affari Generali del Comune di Massa Lombarda), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio;

Riscontrata la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'affidamento in via diretta dell'incarico di patrocinio legale al predetto legale, Prof. Avv. Carlo Zoli del Foro di Ravenna, con Studio Legale in Faenza, Via Mengolina n. 18, C.F. ZLOCRL58M11D458M – P. I. 01276440391, ricorrendo le ipotesi applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico patrocinio legale di cui trattasi al Prof. Avv. Carlo Zoli del Foro di Ravenna, il cui preventivo, conservato agli atti del fascicolo, risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 9.272,10 da suddividersi come segue:

- Fase di studio della controversia	€ 2.000,00
- Fase introduttiva del giudizio	€ 1.500,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 1.000,00
- Fase decisionale	€ <u>2.500,00</u>
Totale	€ 7.000,00

- C.p.a. 4%	€ 280,00
- IVA 22%	€ 1.601,60
spese vive anticipate ex art.15 DPR 633/72 per contributo unificato per appello incidentale	€. 388,50
Bollo virtuale spese esenti ex art.15 DPR 633/72	€. <u> 2,00</u>
<b>Totale (costo per l'Ente)</b>	<b>€. 9.272,10</b>
 (A dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese)	€ -1.400,00
 <b>TOTALE COMPLESSIVO da versare al professionista</b>	<b>€ 7.872,10</b>

Ritenuto, pertanto, di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore del Prof. Avv. Carlo Zoli per l'attività difensiva di cui sopra per un importo complessivo di € 9.272,10;

Atteso che è stata acquisita dal predetto professionista la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001), che si conserva agli atti del fascicolo;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs n. 118/2011e del D.Lgs n. 126/2014;
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile – anno 2022/2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 24/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano integrato attività organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativa all'esercizio finanziario 2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il BILANCIO CONSOLIDATO per l'esercizio 2021;

Vista la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG n. ZB33827F3B ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 179, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.);
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2020;
- l'art. 18 del Regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il Decreto sindacale di nomina dei responsabili di servizio;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Preso atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2020 e prescinde da ogni altra considerazione / attestazione / valutazione

espressa dal Responsabile del Servizio proponente e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità;

### **DETERMINA**

- di procedere, per i motivi di cui in narrativa ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14/10/2022, alla costituzione in giudizio del Comune di Massa Lombarda mediante ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna avverso la sentenza n. 134/2022 del Tribunale Ordinario di Ravenna - Sezione Lavoro CIVILE – Settore Lavoro nonché di procedere all'individuazione di un professionista legale esterno dotato di comprovata esperienza in materia da incaricare in via diretta, attesa l'urgenza dell'attività difensiva;

- di affidare in via diretta l'incarico di patrocinio legale nel giudizio da instaurarsi innanzi alla Corte d'Appello di Bologna al Prof. Avv. Carlo Zoli del Foro di Ravenna, con Studio Legale in Faenza, Via Mengolina n.18, C.F. ZLOCRL58M11D458M – P. I. 01276440391, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di dare atto che il Comune di Massa Lombarda si fa carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di impegnare la spesa dell'importo complessivo pari ad € 9.272,10, nel Bilancio di previsione del Comune di Massa Lombarda 2022/2024 - Annualità 2022, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta n. 122 del 14/10/2022 (prenotazione n. 687/1/2022), come meglio specificata in narrativa e dettagliata nel preventivo conservato agli atti;

- di provvedere pertanto a ridurre per € 227,90 la prenotazione di impegno di spesa n. 687/1/2022 assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 122/2022 nel Bilancio di previsione 2022/2023 – annualità 2022, portandola da € 9.500,00 ad € 9.272,10 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata;

- di accertare la somma pari ad € 4.636,05 riducendo per € 113,95 la prenotazione di accertamento n. 164 assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 122/2022 nel Bilancio di previsione 2022/2023 – annualità 2022, derivante dal rimborso al Comune di Massa Lombarda del 50% delle spese legali da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, che al Paragrafo 5.2, lettera g) dispone:

“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua



immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto."

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

**Codice Univoco Ufficio 7F247D corrispondente al Servizio Affari Generali** – Comune di Massa Lombarda;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

- di precisare che:

- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Massa Lombarda spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis, 179 e 183, comma 7 del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" **"INCARICHI"** ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge n. 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 30, comma 6 del regolamento di organizzazione, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Prof. Avv. Carlo Zoli
- codice fiscale: ZLOCRL58M11D458M
- oggetto incarico: *incarico legale*
- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: € 9.272,10
- data fine incarico: *sentenza definitiva della Corte di Appello;*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

- di trasmettere copia del presente atto al Broker di questo Ente per quanto di competenza , in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere.

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010MA - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO - CIG:ZB33827F3B	ZOLI CARLO,01276440391 , VIA MENGOLINA N. 18,48018,FAENZA,RA, CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO, IBAN: IT3G085422370000000 0155244	2022/687/1	€ 9.272,10	
ACC	Tit:3- Tip:0500- Categ:0099 ContiF:E.3.05.9 9.99.999 / Cap:0060MA - Art:3519 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	RIMBORSO 50%	UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA	2022/164/1	€ 4.636,05	

Massa Lombarda, 25/10/2022

Il Responsabile del Servizio  
**Dott.ssa Maria Cristina Leone**